REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1903 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ([1]), in particolare l'articolo 80, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione ([2]) stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») per l'esercizio di alcune attività e per la prestazione di altri servizi di cui al regolamento (UE) 2016/796.

(2) Per quanto la maggior parte dei costi generati dalle attività dell'Agenzia sia a carico del bilancio dell'UE, l'articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2016/796 prevede che l'Agenzia riscuota diritti e corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni di (tipi di) veicoli, di certificati di sicurezza unici e di approvazioni inerenti al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS»), nonché per la prestazione di altri servizi. A norma dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796, l'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei compiti eseguiti e dei servizi forniti dall'Agenzia.

(3) A norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/764, la Commissione valuta il regime per i diritti e i corrispettivi ogni esercizio finanziario. La valutazione è basata sui risultati finanziari dell'Agenzia per gli esercizi precedenti e sulla stima delle spese e delle entrate future. In base alla valutazione dei risultati finanziari e alle previsioni dell'Agenzia, spetta alla Commissione correggere all'occorrenza l'importo dei diritti e dei corrispettivi. La Commissione è tenuta a sottoporre a revisione il regolamento in vista della progressiva introduzione di diritti fissi entro il 16 giugno 2022.

(4) Nel 2018, quando è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764, mancavano dati finanziari affidabili, poiché l'Agenzia non aveva ancora avviato il trattamento delle domande. Dal 2019 le relazioni annuali dell'Agenzia di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 comprovano che, nell'esercizio del suo ruolo di autorità dell'Unione responsabile dei compiti di certificazione e autorizzazione di cui agli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, l'Agenzia registra uno squilibrio negativo significativo e ricorrente nel proprio bilancio. Tale squilibrio è dato dal livello insufficiente di diritti e corrispettivi riscossi conformemente all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 per compensare i costi legati al trattamento delle domande e alla prestazione di servizi.

(5) Affinché l'Agenzia potesse sostenere i costi per il trattamento delle domande, il bilancio dell'Unione ha dovuto farsi parzialmente carico di tali costi. Inoltre, per chiudere in pareggio il proprio bilancio, l'Agenzia ha dovuto ridurre drasticamente le attività che non fossero quelle finanziate dai diritti e dai corrispettivi. Secondo i documenti unici di programmazione annuali dell'Agenzia, le previsioni per il 2021 e il 2022 indicano che la situazione finanziaria sarà analoga in futuro. Risulta pertanto necessaria una revisione del regime di diritti e di corrispettivi dell'Agenzia.

([1]) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

(6) Appare necessario aumentare la tariffa oraria, che è ad oggi inferiore al costo orario sostenuto dall'Agenzia per rilasciare le decisioni ai richiedenti le autorizzazioni, i certificati e le approvazioni. È pertanto auspicabile una revisione delle tariffe definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 per coprire il costo annuale sostenuto dall'Agenzia per il trattamento delle domande e per la messa a disposizione dello sportello unico a tutti i richiedenti che si rivolgono all'Agenzia per le domande di autorizzazioni dei veicoli, certificati di sicurezza unici e approvazioni dei progetti ERTMS a livello europeo.

(7) L'Agenzia sta riscuotendo i diritti e i corrispettivi esclusivamente a una tariffa oraria calcolata sulla base del tempo dedicato all'adozione delle decisioni e alla prestazione dei servizi. Sarebbe opportuno introdurre un regime di diritti fissi per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo e migliorare la prevedibilità dei costi stimati per domanda, offrendo così un vantaggio a tutte le parti coinvolte. Inoltre, dal 2019, l'Agenzia ha acquisito esperienza e ha definito una metodologia sufficientemente solida per calcolare il costo medio del trattamento di una singola domanda. I diritti fissi dovrebbero quindi essere applicati al trattamento delle domande concernenti un veicolo o una serie di veicoli considerati conformi a un tipo di veicolo autorizzato in precedenza, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(8) Lo sportello unico gratuito genera costi notevoli di manutenzione e sviluppo. Dovrebbero pertanto essere corrisposti dei diritti anche per l'utilizzo dello sportello unico quando il destinatario delle domande presentate allo sportello unico è l'Agenzia. I diritti dovrebbero essere versati dai richiedenti sulla base di tariffe fisse, in funzione dell'impatto delle domande sulla struttura dello sportello unico in termini di documenti caricati e archiviati, funzionalità sfruttate e scambi effettuati, oltre che in proporzione al costo totale stimato della decisione pertinente. Inoltre, qualora la domanda di conformità al tipo di veicolo sia presentata all'Agenzia, è opportuno che il diritto per l'utilizzo dello sportello unico diventi parte integrante della tariffa complessiva per il rilascio dell'autorizzazione del veicolo sulla base di diritti fissi.

(9) I diritti e i corrispettivi dovrebbero rispecchiare la situazione specifica di microimprese, piccole e medie imprese. Si dovrebbe pertanto applicare una riduzione specifica.

(10) Tutti i criteri e la metodologia per la definizione del livello di diritti e corrispettivi si basano sul principio che la relativa entrata dovrebbe coprire l'intero costo dei servizi prestati, evitando un disavanzo o un notevole accumulo di eccedenze, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2016/796.

(11) L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 ha dimostrato che sarebbe opportuno ammodernare e adeguare le condizioni di pagamento di diritti e corrispettivi per mitigare il rischio di mancato pagamento da parte dei richiedenti la cui capacità finanziaria è a rischio e da parte di richiedenti stabiliti in paesi terzi, nei confronti dei quali l'Agenzia non dispone di garanzie giuridiche adeguate per far applicare la legge. È opportuno che l'Agenzia fatturi gli importi pagabili in una fase iniziale del trattamento delle domande, per ridurre il rischio di pagamenti tardivi o mancati. L'Agenzia deve accordare opzioni di pagamento online.

(12) Poiché i diritti e i corrispettivi rispecchiano ampiamente le spese sostenute dall'Agenzia per il personale e le spese dirette associate, relative alle attività di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, è opportuno che gli importi pertinenti siano indicizzati dall'Agenzia ad ogni esercizio finanziario, sulla base di dati affidabili, per tener conto del tasso di inflazione e dell'aggiornamento annuale della remunerazione del personale dell'Agenzia.

(13) È opportuno che l'Agenzia ponga pienamente in atto l'efficienza in termini di costi e pertanto si adoperi costantemente per migliorare le procedure applicate al fine di svolgere i compiti attribuitile ai sensi del regolamento (UE) 2016/796 e, in particolare, far corrispondere all'ambito di applicazione dei compiti le risorse disponibili. Nel fare ciò l'Agenzia dovrebbe realizzare un autentico spazio ferroviario unico europeo e dovrebbe tenere conto degli obiettivi della politica ferroviaria dell'UE per una mobilità più sostenibile e intelligente e per un settore ferroviario innovativo, sicuro, forte e pienamente interoperabile.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,

([3]) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (l'"Agenzia") per il trattamento delle domande a norma degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796, ivi incluso l'uso, da parte dei richiedenti, dello sportello unico di cui all'articolo 12 di detto regolamento per la presentazione di domande all'Agenzia, e per la prestazione di altri servizi conformemente agli obiettivi per cui l'Agenzia è stata istituita. Esso specifica altresì il metodo da usare per il calcolo di tali diritti e corrispettivi e le condizioni per il loro pagamento.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Tipi di diritti e corrispettivi riscossi dall'Agenzia

1. L'Agenzia riscuote diritti:

a) per la presentazione di domande all'Agenzia attraverso lo sportello unico, se tali diritti non sono inclusi nei diritti fissi per il trattamento delle domande;

b) per il trattamento di domande presentate all'Agenzia, compresi il rilascio di stime di cui all'articolo 4 o i casi in cui la domanda sia successivamente ritirata dal richiedente;

c) qualora l'Agenzia rinnovi, restringa, modifichi o aggiorni una decisione emessa ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 o della direttiva (UE) 2016/797.

L'Agenzia può riscuotere diritti quando revoca un'autorizzazione all'immissione sul mercato a causa della non conformità accertata a posteriori di un veicolo in uso o di un tipo di veicolo ai requisiti essenziali, a norma dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2016/797, o perché il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni per la certificazione, a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2016/798.

2. Le domande di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprendono:

a) le autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e di tipi di veicolo a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2016/796 diverse da quelle specificate alla lettera b) del presente paragrafo;

b) le autorizzazioni all'immissione sul mercato di un veicolo o una serie di veicoli conformi a un tipo di veicolo autorizzato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797;

c) i certificati di sicurezza unici a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/796;

d) le decisioni di approvazione della conformità delle apparecchiature ERTMS di terra alle relative specifiche tecniche di interoperabilità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/796;

e) le domande di impegno preliminare a norma dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione e dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione;

f) i ricorsi di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/796, in conformità all'articolo 7 del presente regolamento.

3. L'Agenzia riscuote corrispettivi per la prestazione di servizi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, richiesti da un richiedente o da altra persona od organismo.

4. L'Agenzia pubblica un elenco di servizi sul suo sito web.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Calcolo dei diritti, dei corrispettivi e dei diritti fissi riscossi dall'Agenzia

1. L'importo dei diritti per l'utilizzo dello sportello unico per la presentazione all'Agenzia delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), è un importo fisso specificato nella tabella A al punto 2 dell'allegato. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda.

2. L'importo dei diritti dovuti per il trattamento delle domande di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), incluse le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma, ammonta al totale degli elementi seguenti:

a) il numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia, specificata al punto 1 dell'allegato;

b) l'importo dei diritti riscossi dall'Agenzia è integrato dall'importo pertinente presentato dalle NSA per i costi di trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.

3. L'importo dei diritti per la presentazione e il trattamento delle rispettive domande e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è un importo fisso specificato nella tabella B al punto 3 dell'allegato e comprende i costi per l'utilizzo dello sportello unico di cui al paragrafo 1. Tale diritto fisso è pagato al momento della presentazione della domanda.

4. L'importo dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è pari al numero di ore impiegate dal personale dell'Agenzia e da esperti esterni moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia, specificata nel punto 1 dell'allegato.

5. Su richiesta dei richiedenti, una riduzione del 20 % dell'importo riscosso dall'Agenzia per una domanda si applica nel caso di microimprese, piccole o medie imprese. Tale richiesta è effettuata al momento della domanda quando si applicano diritti fissi e al più tardi prima che l'Agenzia emetta una fattura in tutti gli altri casi.

Ai fini del presente regolamento, per microimprese, piccole o medie imprese si intendono un'impresa ferroviaria autonoma, il gestore o fabbricante dell'infrastruttura, che siano stabiliti o abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e che soddisfino le condizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([4]).

Il richiedente presenta tramite lo sportello unico elementi atti a comprovare la sua qualità di microimpresa, piccola o media impresa. L'Agenzia valuta gli elementi forniti e decide di respingere la richiesta per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa in caso di dubbio o mancanza di giustificazioni.»;

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia emette una fattura per i diritti e i corrispettivi dovuti entro 30 giorni di calendario dalla data:

a) della decisione dell'Agenzia, salvo in caso di decisioni disciplinate dal regime di diritti fissi o soggette all'articolo 6, paragrafo 3;

b) della decisione della commissione di ricorso;

c) della conclusione del servizio prestato;

d) del ritiro di una domanda;

e) di qualsiasi altro evento che abbia condotto alla cessazione del trattamento di una domanda.

([4]) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Per quanto riguarda i diritti fissi che diventano esigibili al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, prima del trattamento della domanda da parte dell'Agenzia, quest'ultima può concordare una diversa data di scadenza con i singoli richiedenti e prendere accordi particolari per la fatturazione.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La fattura indica gli elementi seguenti, ove applicabile:

a) la differenziazione fra diritti o corrispettivi;

b) gli importi soggetti a diritti fissi;

c) qualora non siano d'applicazione i diritti fissi, il numero di ore impiegate sotto la responsabilità dell'Agenzia e la tariffa oraria applicata;

d) ove pertinente, i costi addebitati da ciascuna NSA competente. Questi elementi sono specificati in relazione al compito eseguito e al tempo impiegato, o sotto forma di tariffe fisse applicate dalla NSA per il trattamento della parte della domanda riguardante la dimensione nazionale.»;

c) è inserito il seguente paragrafo 4 *bis*:

«4 *bis*. Qualora l'articolo 6, paragrafo 3, sia d'applicazione ai richiedenti, l'Agenzia ha facoltà di emettere note di pagamento con cui richiede il pagamento parziale per le parti della domanda già trattate. Se il pagamento richiesto non è effettuato entro un lasso di tempo stabilito dall'Agenzia, ma non inferiore a 10 giorni di calendario, l'Agenzia può sospendere il trattamento della domanda e informarne il richiedente. L'Agenzia riprende il trattamento della domanda nel caso in cui il pagamento richiesto sia effettuato entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione. In caso di mancato pagamento entro i 20 giorni di calendario successivi alla notifica della sospensione, l'Agenzia ha il diritto di respingere la domanda.»;

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se il richiedente è una microimpresa, piccola o media impresa, l'Agenzia tiene conto delle richieste di una ragionevole proroga del termine di pagamento e delle richieste di pagamento a rate.»;

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l'Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario supplementare per cui è ritardato il pagamento e applica le disposizioni in materia di recupero di cui alla parte prima, titolo IV, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, come applicato alle Agenzie europee, e in particolare l'articolo 101, e alle norme finanziarie dell'Agenzia adottate a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/796.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora l'Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio o qualora il richiedente non sia stabilito o non abbia la propria sede legale in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, l'Agenzia può esigere dal richiedente la fornitura di una garanzia bancaria o di un deposito vincolato entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora il richiedente non vi provveda, l'Agenzia può respingere la domanda.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, l'Agenzia può respingere una nuova domanda o sospendere il trattamento di una domanda in corso se il richiedente o il suo avente causa non ha versato gli importi dovuti per i compiti di autorizzazione, certificazione o approvazione eseguiti o per i servizi prestati dall'Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda tutti gli importi dovuti. Nel caso sia necessario sospendere una domanda in corso, si applica in maniera analoga la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4 *bis*.»;

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia pubblica sul suo sito web la tariffa oraria e le tariffe fisse di cui all'articolo 3.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La NSA pubblica sul suo sito web le tariffe pertinenti per la determinazione dei costi addebitati all'Agenzia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Se una NSA applica una tariffa fissa, essa specifica a quali autorizzazioni e certificati tale tariffa fissa si applica. La NSA fornisce all'Agenzia un link al proprio sito web contenente le informazioni sui propri diritti e corrispettivi.»;

7) l'articolo 10 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

«1 *bis*. Gli importi di cui all'allegato sono indicizzati dall'Agenzia per la prima volta nel 2023 e successivamente una volta l'anno ad ogni esercizio finanziario, a far data dal 1º gennaio, sulla base

a) dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente al metodo di calcolo da concordarsi con il consiglio direttivo dell'Agenzia, e in base ai dati finanziari annuali pertinenti utilizzati nel documento unico di programmazione dell'Agenzia e nelle sue relazioni annuali di attività consolidate; e/o

b) del tasso d'inflazione nell'Unione, conformemente al metodo stabilito al punto 4 dell'allegato.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla luce delle informazioni fornite dall'Agenzia nelle sue relazioni annuali, il presente regolamento sarà sottoposto a revisione entro il 16 giugno 2024 in vista della progressiva introduzione di ulteriori diritti fissi.».

Articolo 2

Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764.

Articolo 3

Per quanto riguarda le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si applica l'articolo 1, punto 3.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. L'Agenzia applica una tariffa oraria pari a 239 EUR.

2. I diritti fissi da corrispondere all'Agenzia per l'uso dello sportello unico sono i seguenti:

Tabella A

	Gruppo di spesa sportello unico	**Importo** *(EUR)*
Presentazione di una domanda all'Agenzia per:		
1.	un certificato di sicurezza unico	400
2.	un'autorizzazione di un tipo di veicolo	400
3.	un'autorizzazione di un veicolo diversa da un'autorizzazione in conformità al tipo	400
4.	un'approvazione inerente all'ERTMS di terra	400
5.	una procedura di impegno preliminare	400

3. I diritti fissi per la presentazione e il trattamento delle domande per l'immissione sul mercato di un veicolo, o una serie di veicoli, che sono conformi a un tipo di veicolo autorizzato sono fissati come segue:

Tabella B

	Gruppo di spesa	**Importo** *(EUR)*
Presentazione e trattamento da parte dell'Agenzia di una domanda per una decisione di autorizzazione di veicoli conformi al tipo:		
1.	carri merci e tutti i veicoli di cui al punto 2 dell'allegato al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione ([1])	775
2.	a) unità di trazione termiche o elettriche b) vetture passeggeri c) mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture ferroviarie	970
3.	treni automotori termici o elettrici	1 115

([1]) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

4. Il tasso di inflazione annuo di cui all'articolo 10, paragrafo 1 *bis*, è stabilito come segue.

Tasso di inflazione annuo applicabile:	«IPCA Eurostat (tutte le voci) - tutti i paesi dell'Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	valore del tasso 3 mesi prima dell'applicazione dell'indicizzazione